



Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2023/62/0434 del 19/05/2023

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE NEL COMPARTO VIARIO DELLE PIAZZE CENTRALI E PROVVEDIMENTI CORRELATI.

IL CAPO SETTORE Settore Mobilità

RICHIAMATA l'ordinanza n. 76/0396 del 30/06/2016 e le successive modifiche, integrazioni e proroghe che istituiva sperimentalmente fino al giorno 30/06/2022, in alcune fasce orarie, un'area pedonale nel comparto viario delle piazze ed adottava una serie di provvedimenti correlati, al fine di disciplinare la circolazione all'interno della stessa;

CONSIDERATO che a seguito dell'esperienza attuata è opportuno proseguire nella promozione e attuazione di provvedimenti di limitazione che contribuiscono a favorire un uso meno indiscriminato dei veicoli a motore, con benefici per l'ambiente, la salute pubblica nonché la generale sicurezza della circolazione stradale con significativo riferimento all'utenza debole (pedoni e ciclisti);

VISTO il parere favorevole, per gli aspetti di competenza legati alla sicurezza della circolazione, del Settore Polizia Locale – Squadra Mobilità e Traffico, espresso con nota in data 11/05/2023;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. l'istituzione di un'area pedonale, nei seguenti tratti stradali:
 - a) via San Francesco, tratto compreso tra riviera Tito Livio e via Roma;
 - b) via San Canziano;
 - c) piazza Delle Erbe;
 - d) via Andrea Gritti;
 - e) via Fiume;
 - f) piazza Dei Signori;
 - g) piazza Dei Frutti;
 - h) via San Clemente;
 - i) via Nazario Sauro;
 - j) via Flavio Busonera;
 - k) via Boccalerie;
 - l) via Pietro D'Abano;
 - m) via Stefano Breda;
 - n) via Aquileia;
 - o) via Martiri D'Ungheria;

con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 21.00 alle ore 1.00 del giorno successivo;
- il sabato, dalle ore 16.00 alle ore 1.00 (con deroga dalle ore 19.00 alle ore 21.00 per i veicoli degli operatori del mercato per le operazioni di carico/scarico);
- la domenica ed i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 01.00;

2. all'interno dell'area pedonale di cui al precedente punto 1 è consentita la circolazione delle seguenti categorie di veicoli con le modalità e/o per le seguenti motivazioni:
 - a) veicoli previsti dagli art. 138 e 177 del Codice della Strada;
 - b) veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità e taxi;
 - c) veicoli che devono accedere alle proprietà private;
 - d) velocipedi, con velocità "a passo d'uomo";
 - e) ciclomotori e motocicli, con velocità "a passo d'uomo", nel tratto compreso tra le intersezioni San Francesco-riviera Tito Livio e via Manin-Monte di Pietà, con possibilità di sosta e parcheggio in piazza Delle Erbe negli appositi spazi e/o stalli a ciò destinati;
 - f) ciclomotori e motocicli, con velocità "a passo d'uomo", il sabato, dalle ore 16.00 alle 21.00, limitatamente al tragitto per raggiungere gli stalli di sosta dedicati di piazza Delle Erbe, piazza Dei Signori e via Guglielmo Oberdan;
 - g) ciclomotori e motocicli dei residenti all'interno dell'area pedonale di cui in premessa, al fine di raggiungere la propria residenza o gli stalli di sosta dedicati di piazza delle Erbe, piazza Dei Signori e Guglielmo Oberdan;
 - h) veicoli a servizio di persona con disabilità di cui all'art. 188 del C.d.S. (consentita la sosta esclusivamente negli stalli dedicati);
3. ai titolari di titolo autorizzatorio "Tipo 1" e "Tipo 2" può essere rilasciato anche un titolo autorizzatorio "Tipo 2 BIS" per la sosta breve (max 30 minuti con obbligo di indicare l'ora di arrivo), valido sia nel periodo di vigenza della ZTL che in quello della sopraccitata area pedonale;
4. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento;
5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
6. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione della segnaletica temporanea necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

19/05/2023

Il Capo Settore
Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa